

Legge Fornero 4 livelli di tutela		D.Lgs. 23/2015 (Jobs Act) Contratto a tutele crescenti	
Livelli di tutela	motivi	Livelli di tutela	motivi
1° livello: Vecchia tutela reale (ex art. 18 St. Lav.) reintegrazione più indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal licenziamento alla reintegrazione (minimo 5 mensilità)	1. lic. discriminatorio, 2. lic. della lavoratrice madre 3. lic. a causa di matrimonio; 4. lic. per motivo illecito determinante (es. ritorsione); 5. Altri casi di nullità determinati dalla legge (es. frode) 6. lic. orale (inefficace)	1° livello: Vecchia tutela reale (ex art. 18 St. Lav.) reintegrazione più indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR dal licenziamento alla reintegrazione (minimo 5 mensilità)	1. lic. discriminatorio 2. lic. della lavoratrice madre* 3. lic. a causa di matrimonio 4. lic. orale (inefficace) 5. Difetto di giustificazione consistente nella disabilità fisica o psichica
2° livello: Tutela reale attenuata reintegrazione (o indennità sostitutiva di quindici mensilità) + indennità di max 12 mensilità	Nei licenziamenti per giusta causa e giustificato motivo soggettivo: In caso di insussistenza del fatto contestato o nel caso si rendano applicabili sanzioni conservative ---- Nei casi di licenziamento per gmo: • per inidoneità sopravvenuta alle mansioni smentita in giudizio • nel caso di mancato superamento del periodo di comportamento • se il fatto è manifestamente insussistente.	2° livello: Tutela reale attenuata reintegrazione (o indennità sostitutiva di quindici mensilità) + indennità di max 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il TFR	Licenziamento intimato per giusta causa o giustificato motivo soggettivo: se il lavoratore dimostra in giudizio («direttamente») che il fatto materiale contestato è insussistente
3° livello: Tutela indennitaria forte Il rapporto di lavoro è risolto; al lavoratore si corrisponde un'indennità risarcitoria da 12 a 24 mensilità	Nei licenziamenti per giusta causa e giustificato motivo soggettivo: il fatto è sussistente, ma di gravità tale da non determinare il licenziamento («fatto insufficiente») --- Nei licenziamenti per gmo: Nelle altre ipotesi	3° livello: Nuova Tutela indennitaria forte Il rapporto di lavoro è risolto; al lavoratore si corrisponde un'indennità risarcitoria da 6 a 36 mensilità [originariamente le mensilità erano da 4 a 24]	Nei licenziamenti per giusta causa e giustificato motivo soggettivo: In tutte le altre ipotesi (diverse dal «fatto materiale insussistente») --- Nei licenziamenti per gmo: In tutte le ipotesi di licenziamento «economico» ingiustificato

4° livello: Tutela indennitaria debole Il rapporto di lavoro è risolto; al lavoratore spetta un'indennità risarcitoria da 6 a 12 mensilità	Per vizi procedurali	4° livello: Tutela indennitaria debole Il rapporto di lavoro è risolto; al lavoratore spetta un'indennità risarcitoria da 2 a 12 mensilità	Per vizi procedurali
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------